



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICI - IV - III - V - XII - XIV

Prot. Nr.

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota n.:

Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
conferenza@pec.regioni.it

All'Unione Province d'Italia (UPI)
upi@messaggipec.it

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione
Pubblica – UOLP
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro
Sede

OGGETTO: Indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni.

Premessa

L'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni*” prevede che “*A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui*

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.”

La norma intende armonizzare le retribuzioni accessorie del personale non dirigente degli enti territoriali con quelle attualmente previste per i corrispondenti dipendenti dei ministeri tenuto conto che per questi ultimi l'incidenza tra le risorse relative alla componente stabile dei fondi, maggiorate degli importi dell'indennità di amministrazione, e la spesa sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari è pari all'indicata percentuale del 48 per cento.

Con la presente nota sono fornite indicazioni operative al fine di garantire l'uniforme applicazione, da parte degli enti destinatari, delle disposizioni sopra richiamate.

1 - Ambito di applicazione

La disposizione si applica alle regioni, città metropolitane, province e comuni che registrano una incidenza della componente stabile del Fondo risorse decentrate (di seguito denominato “Fondo”), maggiorata degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa (di seguito denominati “incarichi di Elevata Qualificazione”), sulla spesa per stipendi tabellari del 2023 inferiore al 48 per cento ed è finalizzata ad armonizzare il trattamento accessorio del relativo personale non dirigente.

La norma consente ai predetti enti, assoggettati alla disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato introdotta dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, di incrementare, a decorrere dall'anno 2025, la componente stabile del Fondo del personale non dirigente nel presupposto che:

- a) sia rispettata la citata disciplina introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai

- relativi decreti attuativi del 3 settembre 2019 per le regioni a statuto ordinario, del 17 marzo 2020 per i comuni e dell'11 gennaio 2022 per le province e le città metropolitane;
- b) sia assicurato l'equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall'organo di revisione.

Pertanto, le maggiori risorse destinate agli incrementi del Fondo non possono determinare, unitamente alla spesa annua relativa al personale, il superamento della spesa sostenibile, definita sulla base dei predetti valori soglia, e il mancato rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

L'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 non si applica ai restanti enti locali definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) e agli enti strumentali delle regioni e degli enti locali (articoli 31 e 114 del citato decreto legislativo). Tuttavia, per le Unioni dei comuni è possibile valutare una applicazione della suddetta disposizione nei termini di cui al paragrafo 1.1 alla luce della giurisprudenza contabile ed amministrativa ivi richiamata.

1.1 – Unioni di comuni

L'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, sebbene non comprenda direttamente tra gli enti destinatari anche le Unioni di comuni, può essere applicato alle stesse in via indiretta con le modalità di seguito indicate.

A legislazione vigente le Unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale:

- a) utilizzando gli spazi assunzionali propri con la regola del turn over al 100 per cento sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 208 del 2015, come confermato dalla Corte dei conti - Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 4 del 2021;
- b) utilizzando spazi assunzionali ulteriori ceduti dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come modificato dall'articolo 22, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale prevede che *“All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite...”* e, all'ultimo periodo del medesimo comma, dispone ulteriormente che *“I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.”*

Gli orientamenti formulati dal Consiglio di Stato - Sezione V con sentenza n. 7605 del 2024 – che fa proprie le indicazioni della Corte dei conti, Sezione regionale per il Veneto

contenute nella deliberazione n. 5 del 2022 - consentono la cessione di facoltà assunzionali aggiuntive alle Unioni di comuni da parte dei comuni che aderiscono alle stesse, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato introdotte dall'articolo 33, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

Tenuto conto dei sopra richiamati orientamenti della giurisprudenza contabile e amministrativa, si ritiene che i comuni possano cedere alle Unioni dei comuni a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione di pari importo di tale componente - certificata dall'organo di revisione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle vigenti disposizioni contrattuali - al fine di assicurare l'invarianza finanziaria complessiva, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei trattamenti economici accessori indicati dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Le risorse cedute alle Unioni di comuni sono computate, da parte dei rispettivi comuni cedenti, ai fini del rispetto dell'incidenza percentuale del 48 per cento e dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. Pertanto, la cessione di tali risorse determina una corrispondente riduzione delle capacità assunzionali dei comuni cedenti.

2 - Metodo di calcolo delle risorse incremental

La norma consente di incrementare, a decorrere dall'anno 2025, la componente stabile del Fondo fino al conseguimento di un'incidenza delle relative somme complessive, maggiorate degli importi per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, non superiore al 48 per cento della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie e delle aree professionali.

Ai fini della quantificazione del valore massimo delle risorse incremental del fondo occorre procedere come segue.

2.1 - Quantificazione della spesa per stipendi tabellari del 2023

Gli importi da prendere a riferimento per ciascuna delle quattro categorie e delle aree professionali sono costituiti dal valore complessivo degli stipendi tabellari lordo dipendente corrisposti dagli enti al personale effettivamente in servizio, comprensivi della tredicesima mensilità, in applicazione dei diversi ordinamenti professionali e delle strutture della retribuzione previsti, rispettivamente, per il periodo gennaio-marzo 2023 e per il periodo aprile-dicembre 2023, dal CCNL del triennio 2019-2021.

Per la quantificazione della spesa per stipendi tabellari del 2023, comprensivi dei ratei della tredicesima mensilità, gli enti considerano le seguenti voci retributive:

- a) periodo gennaio-marzo 2023: gli stipendi tabellari definiti per le *ex* categorie e posizioni economiche dall'articolo 76, comma 3, indicati nella Tabella F del CCNL 2019-2021, a cui si aggiungono i corrispondenti ratei della tredicesima mensilità (comprensivi, quindi, delle “*posizioni economiche*” e dell'elemento perequativo conglobato in godimento attribuiti sulla base di quanto previsto dai previgenti CCNL).

A titolo esemplificativo, per un dipendente inquadrato nella *ex* categoria D3 con stipendio tabellare gennaio-marzo 2023 come indicato dalla Tabella F del CCNL 2019-2021, la tredicesima mensilità è così calcolata:

13^a mensilità su base annua: $26.553,70 : 12 = 2.212,81$, e quindi il rateo 13^a mensilità gennaio - marzo 2023 è pari a $2.212,81 : 12 * 3 = 553,20$.

- b) periodo aprile-dicembre 2023: i nuovi stipendi tabellari unici definiti per ciascuna area di inquadramento dall'articolo 78, comma 1, indicati nella Tabella G del CCNL 2019-2021, a cui si aggiungono i corrispondenti ratei della tredicesima mensilità che non comprendono i “differenziali stipendiali” introdotti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e della correlata struttura della retribuzione.

A titolo esemplificativo, per un dipendente inquadrato nell'area dei “Funzionari ed Elevata Qualificazione” con stipendio tabellare dal 1° aprile 2023 come indicato dalla Tabella G del CCNL 2019-2021, la tredicesima mensilità è così calcolata:

13^a mensilità su base annua: $23.212,35 : 12 = 1.934,36$, e quindi il rateo 13^a mensilità aprile-dicembre 2023 è pari a $1.934,36 : 12 * 9 = 1.450,77$.

Nel valore complessivo degli stipendi tabellari va considerata anche la relativa spesa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato destinatari, al pari del personale di ruolo, degli istituti normativi ed economici del CCNL Comparto Funzioni locali del triennio 2019-2021, inclusi quelli che disciplinano la corresponsione del trattamento accessorio, come espressamente indicato dall'articolo 1 (Campo di applicazione) del medesimo CCNL.

In analogia con i criteri di quantificazione della spesa per gli stipendi tabellari adottati per il personale dei ministeri, non va computata la spesa sostenuta per l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021, in quanto rappresenta una anticipazione sui miglioramenti contrattuali del CCNL del triennio 2022-2024

le cui trattative non si sono ancora concluse e al cui esito il predetto CCNL definirà modalità e criteri di riassorbimento di tale anticipazione. Ne consegue che l'IVC costituendo nell'anno 2023 una separata e temporanea componente della struttura retributiva non è computata nello "stipendio tabellare" di tale annualità.

2.2 - Valore massimo della componente stabile del fondo maggiorata della remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

Il valore massimo che la componente stabile del Fondo, maggiorata della quota destinata alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, può assumere è determinato moltiplicando per 0,48 la spesa sostenuta per gli stipendi tabellari nell'anno 2023, individuata con le modalità rappresentate al paragrafo 2.1.

2.3 - Determinazione del valore massimo delle risorse incrementalì da destinare al Fondo

Al fine di determinare il valore massimo delle risorse incrementalì da destinare al Fondo, dal valore di cui al paragrafo 2.2 vanno sottratti i seguenti importi:

- a) valore della componente stabile del Fondo dell'anno 2025 - come certificato dall'organo di revisione dell'ente - costituito sulla base di quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, del vigente CCNL Comparto funzioni locali del triennio 2019-2021, ridotto delle decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Tra le predette decurtazioni non sono comprese quelle temporanee finalizzate alla attuazione dei piani di recupero delle somme indebitamente corrisposte a seguito del superamento dei vincoli finanziari di cui all'articolo 40, comma 3-*quinqües* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014;
- b) importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all'anno 2025.

Giova segnalare che, in linea con la comparabile metodologia utilizzata in sede di armonizzazione dei Fondi per il trattamento accessorio del personale dei ministeri, non sono computati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, gli importi relativi ai compensi per lavoro straordinario posti a carico del bilancio degli enti.

Le risorse incrementalі di cui al citato articolo 14, comma 1-*bis* da destinare al Fondo sono, in coerenza con quelle che già alimentano il fondo, al netto degli oneri riflessi a carico degli enti.

Diversamente, ai fini della verifica del rispetto della sostenibilità finanziaria introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le risorse incrementalі, unitamente a quelle già presenti nel Fondo, devono essere maggiorate degli oneri riflessi a carico degli enti, con esclusione dell'IRAP.

Verificata la sussistenza dei requisiti di sostenibilità finanziaria di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, l'ente può decidere di destinare integralmente, nell'anno 2025, alla componente stabile del Fondo un importo pari al valore incrementale massimo consentito. In tal caso, la componente stabile del Fondo negli anni successivi non è più incrementabile se non per effetto di eventuali importi previsti da futuri rinnovi contrattuali a valere sulle risorse complessivamente destinate agli stessi che sono da ritenersi aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1-*bis*.

Nel caso in cui l'ente, invece, decida di operare detto incremento a partire dall'anno 2025 con gradualità e proseguendo tale percorso negli anni successivi oppure intenda destinare solo ai fondi delle annualità successive al 2025 le risorse incrementalі determinate come sopra, la sussistenza dei predetti requisiti di sostenibilità finanziaria andrà verificata per ciascuna delle predette annualità.

Le risorse incrementalі, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell'ente e, pertanto, si richiama, al riguardo, la necessità che i relativi effetti vengano valutati sotto il profilo della sostenibilità finanziaria su un arco temporale adeguatamente lungo e correlato, quindi, al vincolo del rispetto dell'equilibrio di bilancio su base pluriennale.

Di seguito una rappresentazione analitica e un esempio numerico per l'individuazione delle risorse incrementalі del Fondo.

Si indichi con:

- **TAB(23)** il valore della spesa sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie/aree professionali;
- **CS(25)** il valore relativo all'anno 2025 della componente stabile del Fondo calcolato sulla base di quanto indicato al paragrafo 2.3, lett. a);
- **EQ(25)** l'importo relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativi al 2025;

- ΔCS le maggiori risorse che possono incrementare le risorse stabili del Fondo;
- **Max(CS + EQ)** il valore massimo che la componente stabile del Fondo può assumere unitamente all'importo relativo agli incarichi di Elevata Qualificazione, che è pari a:

$$\text{Max}(\text{CS} + \text{EQ}) = 0,48 \cdot \text{TAB}(23).$$

Le maggiori risorse, ΔCS , che possono essere appostate sul Fondo per incrementare le risorse stabili, sono pari a:

$$\Delta CS = \text{Max}(\text{CS} + \text{EQ}) - [\text{CS}(25) + \text{EQ}(25)],$$

ossia pari alla differenza tra il valore massimo che la componente stabile può assumere unitamente alle quote impiegate per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione e il valore vigente della componente stabile e della remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione registrate nel 2025.

Di seguito un esempio numerico.

Si ipotizzi che:

- il valore della spesa sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie/aree professionali sia pari a **TAB(23) = 100**;
- il valore della componente stabile del Fondo calcolato nel 2025 sulla base di quanto indicato al paragrafo 2.3 sia pari a **CS(25) = 20**;
- l'importo relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione registrato nell'anno 2025 sia pari a **EQ(25) = 4**.

Pertanto, - fermo restando il rispetto dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1- il valore massimo che la componente stabile del Fondo può assumere, inclusa la quota destinata alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, risulta pari a:

$$\text{Max}(\text{CS} + \text{EQ}) = 0,48 \cdot \text{TAB}(23) = 0,48 \cdot 100 = \mathbf{48}.$$

L'ente potrà, quindi, appostare maggiori risorse sino ad un valore pari a:

$$\Delta CS = \text{Max}(\text{CS} + \text{EQ}) - [\text{CS}(25) + \text{EQ}(25)] = 48 - (20 + 4) = \mathbf{24},$$

Come sopra evidenziato, l'ente potrà destinare all'incremento della componente stabile del Fondo dell'anno 2025 l'intero valore così determinato oppure frazionarlo in più annualità, destinando ad incremento della predetta componente importi annui inferiori nel limite, comunque, del valore complessivo di 24.

3 – Ulteriori chiarimenti

Tenuto conto che le innovazioni in materia di trattamento accessorio introdotte dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, implicano l'esigenza di fornire indicazioni anche in ordine al loro raccordo con talune disposizioni normative e contrattuali vigenti, si fa presente quanto segue.

a) Articolo 33, commi 1, 1-bis e 2 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Come evidenziato nel paragrafo 1 della presente nota, l'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025 consente un potenziale incremento della componente stabile del Fondo, fermo restando il rispetto della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di ciascun ente definita mediante i valori soglia individuati dai decreti attuativi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Tanto premesso, fermo restando il limite costituito dalla predetta incidenza non superiore al 48 per cento, gli importi che l'ente destina all'incremento della componente stabile del Fondo, unitamente alla restante spesa di personale, non possono superare i citati valori soglia.

Ai fini del rispetto di tale vincolo, vanno computati gli oneri riflessi a carico degli enti, con esclusione dell'IRAP, anche con riferimento agli incrementi del trattamento accessorio di cui al citato articolo 14, comma 1-*bis*.

Di seguito una rappresentazione analitica e un esempio numerico relativo all'anno 2025.

Si indichi con:

- **LS(25)** il limite della spesa di personale determinato in attuazione dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019;
- **SP(25)** la spesa di personale relativa al 2025, comprensiva degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, come definita dai suddetti decreti attuativi del citato articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019;
- **$\Delta CS(25)$** l'incremento delle risorse stabili del Fondo che l'ente intende operare nell'anno 2025, fermo restando che lo stesso non può essere superiore all'incremento massimo ΔCS ;

- **OR** gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro al netto dell'IRAP, convenzionalmente indicati nella misura del **27,4%** dell'incremento delle risorse stabili (percentuale da maggiorare con quella dei contributi INAIL differenziati sulla base del rischio attribuito a ciascun ente dal predetto Istituto e sulla diversa attività svolta dai dipendenti).

L'ente dovrà verificare che la somma della spesa di personale e l'incremento delle risorse stabili del Fondo, $\Delta CS(25)$, comprensivo degli oneri riflessi al netto dell'IRAP, non sia superiore al limite della spesa di personale determinato in attuazione del citato articolo 33:

$$SP(25) + \Delta CS(25) \cdot (1 + OR) \leq LS(25).$$

Di seguito un esempio numerico.

Si ipotizzi che:

- il limite della spesa di personale sia pari a **$LS(25) = 450$** ;
- l'ente intenda incrementare nell'anno 2025 le risorse stabili del Fondo fino a **$\Delta CS(25) = 20$** ;
- la spesa di personale relativa al 2025 sia pari a **$SP(25) = 300$** .

Quindi, la somma della spesa di personale e dell'incremento delle risorse stabili del Fondo, comprensiva degli oneri riflessi, è pari a:

$$SP(25) + \Delta CS(25) \cdot (1 + OR) = 300 + 20 \cdot (1 + 0,274) = \mathbf{325,48}$$

valore inferiore al limite della spesa di personale **$LS(25) = 450$** . Pertanto, l'incremento del Fondo operato dall'ente rispetta i citati vincoli di spesa.

Ai fini del rispetto dei citati valori soglia il comune che cede risorse alla Unione a cui aderisce per incrementare il trattamento accessorio di quest'ultima, con le modalità descritte al paragrafo 1.1, somma alla spesa complessiva sostenuta per il proprio personale anche quella relativa alle risorse cedute.

b) Articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 296 del 2006.

La Corte costituzionale con sentenza n. 108 del 2011 ha sancito che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006, costituiscono “...*principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica...*” e, richiamando anche

le precedenti sentenze n. 69 del 2011 e n. 169 del 2007, ha evidenziato che la spesa del personale “...costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale”.

Sulla base dei predetti principi sanciti dal Giudice delle Leggi, i consolidati orientamenti interpretativi della Corte di conti hanno affermato che, nel caso in cui successive disposizioni normative non abbiano espressamente previsto deroghe finalizzate a escludere alcune fattispecie dal calcolo del tetto di spesa previsto dalle disposizioni in esame, le stesse continuano a trovare applicazione nell’ordinamento (da ultimo: Sezione regionale di controllo per il Veneto - delibera n. 81 del 2023; Sezione regionale di controllo per la Lombardia – delibera n. 61 del 2019; Sezione delle autonomie – delibera n. 1 del 2016).

Tanto premesso, si fa presente che in linea con i richiamati indirizzi della giurisprudenza contabile le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, vanno considerate ai fini dell’aggregato “spese di personale” di cui all’articolo 1, commi 557 e segg. della legge n. 296 del 2006.

c) *Istituti economici previsti dall’articolo 80 del vigente CCNL Comparto funzioni locali – triennio 2019-2021.*

Le più volte citate risorse aggiuntive, incrementando la componente stabile del Fondo, assumono natura strutturale e in quanto tali possono essere destinate a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell’attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all’articolo 14 del CCNL (Progressioni economiche all’interno delle aree) come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del *welfare* integrativo come previsto dall’articolo 82, comma 2, del citato CCNL.

d) *Incarichi di Elevata Qualificazione.*

Le citate risorse aggiuntive possono essere destinate anche all’incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione previsto dall’articolo 17 del CCNL Comparto funzioni locali del triennio 2019-2021, costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, il cui finanziamento è posto a carico del bilancio degli enti e non del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 67, comma 7, del CCNL Comparto funzioni locali - triennio 2016-2018.

A tal fine si richiama quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera u), del vigente CCNL Comparto funzioni locali - triennio 2019-2021 che demanda alla contrattazione collettiva integrativa la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione operando la contestuale e corrispondente riduzione del Fondo.

e) *Risorse della componente variabile del Fondo*

Le risorse della componente variabile del Fondo, non rientrando nel calcolo dell'incidenza finalizzata all'incremento della componente stabile del citato Fondo, restano soggette a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fatte salve le specifiche esclusioni dal predetto limite finanziario previste da disposizioni normative e dagli orientamenti della Corte dei conti e di questo Dipartimento.

4 – Adempimenti previsti in sede di rilevazione dei dati del conto annuale

Il secondo periodo dell'articolo 14, comma 1-*bis*, prevede che, ai fini del controllo della spesa previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli enti indichino annualmente la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito.

A tal fine è quindi necessario che l'ente evidenzi anche il valore massimo delle risorse aggiuntive che può destinare dal 2025 alla componente stabile del Fondo. In proposito, si rinvia alle istruzioni operative che saranno fornite con la circolare per la rilevazione dei dati del conto annuale 2025.

Il terzo periodo del comma 1-*bis* dispone che, in caso di mancata rilevazione in sede di conto annuale dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali relative all'annualità per la quale l'ente risulta inadempiente. Sulla verifica di tale adempimento si richiamano i compiti di controllo in materia di contrattazione collettiva integrativa posti in capo all'organo di revisione dell'ente.

Tale limitazione nell'impiego delle risorse incrementali è finalizzata a indurre le amministrazioni a dare esecuzione al predetto adempimento comunicativo consentendo il monitoraggio degli incrementi del trattamento accessorio disposti in attuazione della norma al fine di assicurare la sostenibilità a regime della complessiva spesa di personale di cui all'articolo 33, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto-n. 34 del 2019 e il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

La predetta limitazione, che cessa all'atto della regolarizzazione, non preclude la possibilità per gli enti di incrementare la componente stabile del Fondo in sede di costituzione dello stesso, ma interviene nella successiva fase gestionale congelando in sede negoziale l'utilizzo del 25 per cento delle maggiori risorse appostate.

Qualora non fosse possibile rendere indisponibile il citato 25 per cento delle maggiori risorse appostate, in quanto le stesse sono già state utilizzate in precedenza per l'attribuzione di istituti economici di natura permanente (a titolo esemplificativo: differenziali stipendiali destinati alle Progressioni economiche all'interno delle aree), gli enti dovranno rendere indisponibile, nella prima sessione negoziale utile, un corrispondente importo a valere sulle risorse stabili anche di natura storica del Fondo, e ove necessario anche sulle risorse della componente variabile dello stesso. Anche su tali aspetti saranno fornite ulteriori istruzioni operative con la circolare per la rilevazione dei dati del conto annuale 2025.

Il Ragioniere generale dello Stato